Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione
Prot. n . 0018794 / P
Data 04/08/2021
Class AAL-1-5-3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL

Udine, data del protocollo

A lista d'inoltro

TRASMESSA VIA PEC e PEO

oggetto: Elezioni comunali e circoscrizionali 2021. Principali norme applicabili.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della propria competenza legislativa di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli enti locali, con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ha disciplinato il sistema elettorale per la elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento.

In vista delle **prossime elezioni comunali, per le quali la Giunta regionale**, con delibera n. 1227 del 30 luglio 2021, **ha indicato quale data di svolgimento domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021**, con eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste domenica 17 e lunedì 18 ottobre p.v., con la presente comunicazione si ritiene opportuno richiamare gli aspetti salienti della disciplina regionale applicabile alle medesime consultazioni.

Per completezza si ricorda che, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1, ai sensi del quale le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali, domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si terranno le elezioni circoscrizionali nel comune di Trieste.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Pari opportunità

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni e termini di presentazione

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Operazioni degli uffici elettorali di sezione e protocolli sanitari e di sicurezza per prevenire il rischio di contagio da COVID-19

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013 (come modificato dall'art. 1 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4), i consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE [1]	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	**10**
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

La ripartizione dei seggi fra maggioranza e minoranza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19/2013, così come integrato dalla l. r. 4/2019, è quella indicata nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI	CONSIGLIERI maggioranza	CONSIGLIERI minoranza
sino a 1.000 abitanti	10	7	3
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	4
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	10	6
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	12	8
superiore a 15.000 abitanti NON capoluogo di provincia*	24	14	10
comuni capoluogo di provincia*	40	24	16

* N.B: si ricorda che per i Comuni sopra i 15.000 abitanti la ripartizione dei seggi come riportata nella tabella trova applicazione solo in caso di attribuzione alla coalizione vincente del premio di maggioranza.

[1] Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Venendo alla **composizione delle Giunte comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 9.

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.**

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Si ricorda inoltre che, con legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (articolo 10, comma 46, che ha introdotto il comma 39 bis all'articolo 12 della legge regionale 22/2010, successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lett. a), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9), è stata introdotta la possibilità per il Sindaco di nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto. [2]

In materia di **quote di genere**, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 [3] stabilisce che: *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"*.

Inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1, comma 137, ha previsto che *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*.

Pertanto, avuto riguardo alla norma regionale in materia di composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopraccitate

---

[2] La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. In ordine alle nuove indennità degli amministratori locali, approvate con deliberazione di Giunta regionale 23 luglio 2021, n. 1164, si rinvia alle indicazioni che saranno fornite dal Servizio finanza locale di questa Direzione centrale.

[3] Come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

in materia di pari opportunità, le Giunte comunali dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	**Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)**	**Numero massimo componenti Giunta stesso genere**	**Componenti Giunta altro genere**
fino a 1.000 abitanti	**3 +1=4**	**Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi**	
da 1001 a 3.000 abitanti	**4+1=5**	**Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi**	
da 3.001 a 10.000 abitanti	**5+1=6**	**4**	**2**
da 10.001 a 15.000 abitanti	**6+1=7**	**4**	**3**
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	**7+1=8**	**5**	**3**
capoluoghi di provincia	**11+1=12**	**7**	**5**

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 39 ter dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 (introdotto dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge regionale 9/2019), è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);

- i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [4], le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;

[4] Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

- la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del D. Lgs. 267/2000 e dal Capo VI del D. Lgs. 39/2013.

Una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria (Corte di Cassazione - Sezioni civili - I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895) è quella relativa al numero massimo di mandati consecutivi alla carica di sindaco. Al riguardo, la legge regionale 4/2019, con l'articolo 2, ha introdotto il comma 3 bis all'articolo 4 della legge regionale 19/2013, prevedendo che **nei Comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi**, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi in cui uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nei comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013, permane il divieto di terzo mandato, per cui chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune, salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per il computo dei mandati dei sindaci si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti ed in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/2013, ovvero il 12 dicembre 2013 (articolo 4, comma 4).

Pari opportunità

La legge regionale 19/2013 disciplina le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- **le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi**; nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con più di 5.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (art. 27, commi 4 e 5);

- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; art. 64, comma 4, lettera b).

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni e termini di presentazione

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, solo per l'anno 2021, **non è previsto l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni nei comuni fino a 3.000 abitanti**. Pertanto, in deroga alle normali disposizioni in materia di numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, è stato eliminato l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni per i comuni di Aiello del Friuli, Bertiolo, Castelnovo del Friuli, Comeglians, Dogna, Drenchia, Erto e

Casso, Moimacco, Moraro, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Porpetto, Resiutta, Ronchis, Ruda, San Pier d'Isonzo, Sauris, Torreano, Torviscosa, Vajont e Vivaro.

Negli altri Comuni il numero minimo e massimo di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature è stato ridotto, in modo da facilitare gli adempimenti preparatori. Nel dettaglio:

Fascia demografica	**N. minimo sottoscrizioni**	**N. massimo sottoscrizioni**	**Comuni interessati**
da 3.001 a 5.000 abitanti	**10**	**30**	Bagnaria Arsa, Palazzolo dello Stella, Pravisdomini, Romans d'Isonzo, San Quirino
da 5.001 a 10.000 abitanti	**20**	**60**	Chions, Grado, Majano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Tarcento
superiore a 10.000 abitanti, esclusi capoluoghi	**33**	**100**	Cordenons, Latisana, Muggia, San Vito al Tagliamento
	66	**200**	Pordenone
	116	**350**	Trieste

L**e candidature relative alle elezioni comunali 2021 sono presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 30 agosto 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 31 agosto 2021**.

Conseguentemente:

- il termine eventualmente assegnato dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ai delegati delle liste per la presentazione di un **nuovo contrassegno** in sostituzione di quello ricusato, scade **venerdì 3 settembre 2021**;

- il termine ultimo entro il quale le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono effettuare il **sorteggio** per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco ed alle liste collegate, scade **sabato 4 settembre 2021**.

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Per quanto riguarda l'ufficio competente all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, l'articolo 24 della legge regionale 19/2013 prevede che, **ad eccezione dei comuni con una sola sezione elettorale, nei quali dette operazioni sono svolte dall'Ufficio elettorale di sezione, in tutti gli altri comuni l'ufficio competente è l'Adunanza dei presidenti di sezione**, così composta:

- nei comuni con un numero di sezioni elettorali da 2 a 5, da tutti i presidenti delle sezioni;

- nei comuni con più di 5 sezioni elettorali, dai presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni.

In caso di impedimento di un presidente, lo stesso è sostituito dal rispettivo vicepresidente. La presidenza dell'Adunanza è attribuita al presidente della prima sezione e le operazioni si svolgono con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

L'Adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, si avvale dell'ufficio elettorale del comune.

Per le elezioni circoscrizionali del comune di Trieste l'articolo 25 della legge regionale 19/2013 disciplina l'Adunanza dei Presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono infatti effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto. Anche questa Adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, si avvale dell'ufficio elettorale del comune.

Operazioni degli uffici elettorali di sezione e protocolli sanitari e di sicurezza per prevenire il rischio di contagio da COVID-19

Per questa tornata elettorale non tutte le norme della legge regionale 19/2013 troveranno applicazione, in quanto, come ricordato, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 6/2021, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19.

La votazione si svolge nelle giornate di **domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00**. L'ufficio elettorale di sezione effettua le **operazioni di scrutinio** delle elezioni comunali **al termine della votazione**, a partire dalle **ore 15.00**. Nel Comune di Trieste di seguito avverrà lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali.

Si richiamano fin da ora alcune disposizioni della disciplina regionale che mirano a semplificare le operazioni dell'ufficio di sezione:

- **l'autenticazione delle schede** delle elezioni comunali e circoscrizionali **consiste nella sola timbratura** delle stesse con il bollo della sezione;

- per le elezioni comunali è prevista **una sola copia delle tabelle di scrutinio**, in modo da eliminare la doppia registrazione dei voti validi, nulli, contestati non attribuiti e delle schede bianche nelle due copie di tabelle in precedenza previste.

Infine, si richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 6/2021 in base al quale, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni, inoltre, si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.

***

Il Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai contatti telefonici e di posta elettronica; seguiranno le consuete circolari nelle quali saranno illustrati nel dettaglio gli specifici aspetti del procedimento elettorale.

Con l'occasione si informa che sul Portale delle autonomie locali, Sezione Elezioni, Elezioni comunali 2021, sono pubblicate le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e la relativa modulistica.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti e Segretari delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia, Pordenone
Udine e Trieste

Segreteria del Tribunale Amministrativo Regione – Trieste

Partiti della Regione

Gruppi consiliari del Consiglio regionale